

Corte EDU, pone in sintesi le seguenti questioni: la CEDU e la giurisprudenza della Corte EDU sono vincolanti per il giudice italiano (secondo motivo); la giurisprudenza avrebbe fissato in due anni, un anno e mezzo ed un anno il termine ragionevole di durata del giudizio del primo, del secondo grado e di legittimità; la durata del processo in materia di lavoro dovrebbe essere fissata in termini più brevi e nella specie, in mesi 24 per il primo grado.

2.- Entrambi i motivi sono manifestamente inammissibili.

In ordine alla seconda questione, va ribadito che la nozione di ragionevole durata del processo ha carattere relativo, e non si presta ad una determinazione in termini assoluti, poichè è condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie, che impediscono di fissarla facendo riferimento a scadenze temporali rigide (ex plurimis, Cass. n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005; n. 21391 del 2005; n. 1094 del 2005; n. 6856 del 2004; n. 4207 del 2004).

In tal senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo alla quale occorre avere riguardo (tra le molte, sentenza 1^a sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98) e che ha stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità.

Ed è questo parametro che va osservato, dal quale è tuttavia possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nell'art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass. S.U. n. 1338 del 2004; in seguito, cfr. le sentenze sopra richiamate).

Nella specie, la Corte d'appello ha applicato detto parametro e, una volta accertato che il giudizio di primo grado, alla data di deposito del ricorso non era stato definito, ma era da poco maturato un triennio, ha escluso la fondatezza della medesima.

Il ricorrente non coglie e non censura detta ratio decidendi, non avendo affatto contestato tale accertamento, ma si è limitato a censurare il decreto, evocando un termine di durata inferiore a quello di tre anni, diverso da quello elaborato dalla Corte EDU, indicato in un periodo assolutamente incongruo, senza indicare quali specifici elementi potevano legittimare nel caso di specie il discostamento dai parametri fissati dalla Corte EDU, sopra indicati, con conseguente manifesta inammissibilità del mezzo.

La considerazione che il giudice del merito ha osservato il parametro della Corte europea rende palesemente inconferente - quindi manifestamente inammissibile - il secondo motivo, concernente il

vincolo derivante al giudice nazionale dalla giurisprudenza di detta Corte. Non deve essere resa pronuncia sulle spese, poichè l'intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2009